



**RISOLUZIONE CONSENSUALE TRASFERIMENTO  
A TITOLO TEMPORANEO ART. 103 BIS**

Con la presente scrittura redatta in triplice copia,

fra la Società \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

rappresentata dal Sig: \_\_\_\_\_ legale rappresentante della

medesima, e la Società \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

rappresentata dal Sig: \_\_\_\_\_ legale rappresentante della

medesima ed il calciatore \_\_\_\_\_ si conviene la

risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo del sopraccitato avvenuto in data \_\_\_\_\_

Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.(30/11)

**SOCIETA' CEDENTE  
IL PRESIDENTE**

**IL CALCIATORE**

**SOCIETA' CESSIONARIA  
IL PRESIDENTE**

---

VISTO DI DEPOSITO \_\_\_\_\_